

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE (FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI)
Norma legislativa	(Art. 10, comma 1, lett. e-ter, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 28
Rigo del Modello 730	E 28

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso	Certificazione Unica 2019. Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi.
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico	Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo. Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti: -Autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la spesa non è stata dedotta o l'importo che sarà dedotto; -Ricevuta di versamento dei contributi; -Certificazione Unica 2019.

I righi da RP27 a RP30 (E27/E30) vanno compilati **solo dai contribuenti** che possono vantare dei contributi versati **per previdenza complementare**. La situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, **non è indicato alcun importo al punto 413** della Certificazione Unica 2020.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, **sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57**.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Relativamente a questo rigo **i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero** i soggetti che a tale data **non risultano titolari di una posizione contributiva** aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.

Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, *possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni* e, comunque, incrementata di un importo *non superiore ad euro 2.582,29 se la casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" è compilata con il codice '1', non superiore a 4.000 euro se la casella è compilata con il codice '2'.*

A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.

Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica.